

Alessandra Di Lauro

Prof. ass. di Diritto agrario della Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Pisa
Dipartimento di Diritto privato "Ugo Natoli"-sez. Diritto agrario
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Pisa

L'agricoltura fra diritto nazionale e comunitario.

L'incessante produzione normativa comunitaria in agricoltura costringe l'interprete non solo a confrontarsi con nuove realtà ma anche a riconsiderare le fattispecie normative già elaborate e analizzate. La luce che la recente disciplina comunitaria getta sulle disposizioni comunitarie e nazionali esistenti a volte illumina vuoti e lacune, altre volte lascia scoprire le potenzialità di adattamento delle formule normative adottate, altre volte ancora denuncia la necessità di nuovi approcci.

Ho scelto di parlare dei recenti interventi nazionali proprio sotto questo particolare profilo e di prestare attenzione a quelle recenti misure nazionali che sono il risultato degli orientamenti espressi in sede comunitaria intorno all'agricoltura ma che non sono semplicemente riprodottrici delle richieste comunitarie. L'intento è quello di verificare se e come le disposizioni nazionali esistenti nel settore abbiano retto il passo imposto dalla nuova Politica agricola comune.

Come è noto la recente svolta della Politica agricola comune ha finito per coinvolgere gli obiettivi, le strutture, le figure soggettive, le modalità del coltivare, gli strumenti di attuazione delle finalità comunitarie. Questa nuova svolta ruota intorno alla "condizionabilità" degli aiuti e al regime di pagamento unico.

La "condizionabilità" degli aiuti esprime l'esigenza che la concessione degli aiuti dipenda dalla volontà degli agricoltori di farsi parte attiva di un processo di svecchiamento

delle vecchie finalità della Politica agricola comunitaria. Gli aiuti sono concessi alle aziende che dimostrino redditività, rispetto dei requisiti minimi in materia di igiene e benessere degli animali e il cui imprenditore possieda conoscenze e competenze adeguate (reg. 1257/99 e regg. Ce nn. 1782/2003, 1783/2003, 567/2004, 583/2004 e successive modifiche). Ma la “condizionabilità” non è solo questo. E’ il risultato di un approccio del tutto nuovo all’agricoltura. Mai prima d’ora la Politica agricola comune era risultata compenetrarsi in maniera così evidente con le altre politiche che in qualche modo da tempo ruotavano intorno al settore. Mi riferisco alla Politica ambientale e alla Politica di qualità dei prodotti agricoli. Se si osserva il reg. Ce 1257/99, e i successivi regolamenti di attuazione e di modificazione del regolamento citato, si nota come la tutela dell’ambiente così come della qualità sono oramai componenti essenziali della Politica agricola. Per quanto concerne l’attenzione alle tematiche ambientali essa si riscontra in tutto la disciplina richiamata tanto che non è possibile dire che si è solo dato seguito a quanto dispone lo stesso Trattato quando richiede che le esigenze dell’ambiente siano integrate nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche ed azioni comunitarie di cui all’art. 3 “in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile” (art. 6). Significativa è, poi, la subordinazione degli aiuti al mantenimento e alla messa in opera di buone condizioni agronomiche ed ambientali sulla base delle numerose indicazioni presenti negli allegati. Ma sul punto dovrò ritornare.

Ugualmente esemplificativo del nuovo approccio comunitario è l’inserimento nel reg. Ce 1257/99 del riferimento alla Politica di qualità. Anche in questo caso il riferimento alla qualità in questo contesto non ha solo il compito di indicare le possibilità insite in alcune tipologie produttive che, per le caratteristiche dei metodi adottati, si prestano a incentivare modalità produttive meno intensive e, dunque, appaiono capaci di temperare anche i

problemi delle eccedenze produttive verificatesi in alcuni ambiti (penso, ad esempio, al settore vitivinicolo).

E' evidente, infatti, che i riferimenti all'ambiente e quelli alla qualità concorrono a creare un nuovo modo di fare agricoltura e a dare contorni nuovi alla materia. L'agricoltura ha perso il ruolo di attività predominante in un numero crescente di zone rurali ma essa continua ad avere un ruolo determinante nella gestione del territorio rurale come guardiana della natura, come fonte di produzione di derrate alimentari ma anche di beni e di servizi di portata più generale e diversificata . Se la Politica agricola comune, che per molti anni si è articolata fra Politica di mercato e Politica delle strutture, è stata messa in profonda discussione sotto l'aspetto dei costi, dell'efficacia degli interventi, delle tipologie di strumenti e anche sotto il profilo dell'utilità proprio della divisione fra strutture e mercato, la recente risposta della Comunità europea a queste critiche appare basata su un deciso spostamento dell'attenzione dai mercati e dalle strutture al c.d. sviluppo rurale e ad una agricoltura sostenibile. L'approccio con il quale si persegue l'obiettivo di garantire alle generazioni future di poter fruire del patrimonio ambientale e delle risorse naturali non può che essere articolato con modalità che abbracciano il settore in modo globale, ad esempio includendovi l'ambiente e la qualità. Ma occorre anche far fronte alla sfida economica, aumentando la competitività del settore, e fronteggiare la sfida sociale, con lo sviluppo e il miglioramento delle condizioni di vita. E' necessario, inoltre, vincere la sfida ecologica, promuovendo le buone pratiche agricole, creando servizi per la conservazione degli *habitat*, della biodiversità, dei paesaggi. L'idea dello sviluppo rurale rimanda, infatti, al territorio ma anche al tessuto sociale e, non a caso, del tessuto economico e sociale parlava la Commissione già nella Comunicazione del 1988 (Com 88 def.) dal titolo *Il futuro del mondo rurale* nella quale si dice espressamente che il mondo rurale comprende una serie di

attività alquanto diverse tra le quali “l’agricoltura, l’artigianato, le piccole e medie industrie, il commercio, i servizi”. L’intento è quello di fare della campagna un riferimento vivente o di conservare e promuovere la campagna rafforzando i legami anche con altri settori, monitorando le zone svantaggiate, creando attrattive e servizi nelle zone rurali. In questa ottica devono essere lette le misure destinate ad incidere sui fattori umani e che consentono lo “svecchiamento” dell’agricoltura ricorrendo ancora a sistemi di prepensionamento, incentivando la professionalità giovanile e la formazione. In questa linea si collocano anche le misure che si focalizzano sugli aspetti anche fisici del fare agricoltura sulle strutture, sugli investimenti.

Un posto di rilievo in quest’analisi deve, poi, essere riservata alla definizione di agricoltura presente nel reg. Ce 1782/2003 laddove si legge che attività agricola è “la produzione, l’allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l’allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche ed ambientali (...)” (art. 2). Qui emergono i nuovi contenuti del fare agricoltura dal momento che l’esercizio della stessa non è legato soltanto alla produzione ma anche al mantenimento, alla conservazione . Si assiste, inoltre, ad una sorte di rivalutazione del territorio agricolo che diventa elemento caratterizzante del fare agricoltura . Ma qui il fattore –terra è chiaramente inteso come spazio rurale ; insomma nel diritto comunitario il fare agricoltura è collegato alla terra ma è nello stesso tempo svincolato dalla produzione e, dunque, da quella considerata come la tradizionale attività agricola. Ciò avviene proprio in un momento in cui in sede nazionale si registra un sostanziale superamento della rilevanza della terra (come oggetto dell’esercizio dell’attività) e una attenzione maggiore per le attività (per il fare agricoltura). Ma su questo

occorrerà soffermarsi nel momento in cui verrà analizzata la nuova formulazione dell'art. 2135 del cod. civ., cioè, della figura dell'imprenditore agricolo.

Ma anche lo stesso regime di "pagamento unico" sembra farsi portavoce della pluralità delle istanze che agitano e compongono il settore. Il pagamento viene subordinato al rispetto di alcune norme e serve per "incorporare" nelle diverse OCM i requisiti fondamentali in materia di ambiente, di benessere e salute degli animali, di mantenimento di buone condizioni agronomiche ed ambientali. Il fatto che esso, poi, voglia essere "condizionato" al rispetto dei criteri di gestione obbligatoria sopra indicati e che, nello stesso tempo, si proponga come non condizionato dalle scelte produttive ne fa uno strumento potenzialmente "disaccoppiato".

Come è noto vengono definite "disaccoppiate" quelle misure che non modificano la produzione e il commercio di un Paese. Si tratta di una definizione adottata anche all'interno dell'Uruguay Round dove vengono considerate ammissibili a livello internazionale le politiche che non hanno effetti distorsivi sul commercio internazionale e sulla produzione. Molti dubbi circolano sulla definizione di disaccoppiamento. Si tratta di dubbi fondamentalmente economici accompagnati all'idea dell'esistenza di diverse accezioni del disaccoppiamento e da un interrogativo di fondo di carattere generale. Un aiuto al reddito anche se non direttamente legato alla produzione, può modificare comunque il comportamento del produttore; può spingerlo, ad esempio, ad aumentare la produzione perché lo rende più propenso a correre rischi. Gli economisti parlano di una specie di "effetto ricchezza". D'altra parte anche la relativa sicurezza determinata dal sistema dei prezzi garantiti determina o potrebbe determinare una maggiore propensione al rischio. Questo effetto viene detto "effetto assicurazione". Molti studi hanno attribuito all'"effetto ricchezza" minore operatività rispetto all'"effetto assicurazione"; in sostanza si dice che

l'effetto ricchezza ha una rilevanza modesta sull'operatore mentre più rilevante è l'effetto assicurazione".

In definitiva il disaccoppiamento fra aiuti e produzione, disaccoppiamento che all'interno della Comunità era stato tentato anche nel corso degli ultimi sviluppi della PAC, potrebbe innescare un effetto positivo di ristrutturazione del settore ma non si può tacere che esiste un ulteriore rischio che è quello delle aspettative. I produttori, anche se la Politica agricola è "disaccoppiata", potrebbero ipotizzare un ritorno alle politiche basate sulla produzione in termini quantitativi e in vista di tale ritorno continuare a mantenere i livelli produttivi o essere, addirittura, spinti ad aumentarli.

Come già anticipato, una ulteriore caratteristica di questi aiuti è quella di non essere condizionati dalla tipologia dell'oggetto della produzione. Si tratterebbe di una sorta di ritorno alla libertà di scelta dell'agricoltore, libertà che in certi momenti era risultata negata, se non direttamente quanto meno indirettamente, a causa del forte condizionamento effettuato dalla diversità di aiuti a seconda della produzione intrapresa. Alcuni commentatori dicono che si potrebbe andare incontro ad una "offerta non più drogata dagli aiuti". Ciò potrebbe avere anche effetti positivi sul paesaggio che negli anni passati è risultato spesso stravolto dalla scelta di adottare le colture più remunerative sotto il profilo degli aiuti anche quando la coltivazione risultava del tutto estranea alle originarie vocazioni agricole delle zone.

Nelle prime critiche già mosse al sistema del pagamento unico molte hanno sottolineato la forte discrepanza esistente fra i destinatari teorici degli aiuti e quelli effettivi che in qualche modo risultano ancora essere legati al dato storico e, quindi, ad un vecchio modo di coltivare. Forti perplessità ha generato anche l'eccessiva sussidiarietà che consentirebbe agli Stati membri e alle regioni di fare assumere alla PAC configurazioni

sostanzialmente diverse per obiettivi, strumenti, beneficiari e, addirittura, di dar vita a discriminazioni fra i produttori collocati in diverse zone geografiche. Si dice anche che questa nuova PAC potrebbe paradossalmente portare all'abbandono di produzioni poco competitive ma comunque di valore per il territorio. Senza contare le difficoltà legate alla gestione del sistema di pagamento unico che fanno dell'agricoltura odierna uno dei settori più gravati dalla burocrazia.

Ma vengo ad esaminare l'ambito nazionale.

Nel 2001 il nostro legislatore ha deciso di mettere mano alla modifica della figura dell'imprenditore agricolo. Il vecchio art. 2135 del cod. civ. aveva manifestato da tempo tutti i propri limiti a cominciare dalle formule adottate per individuare le tre attività considerate come attività agricole principali: l'agricoltura, l'allevamento del bestiame, la silvicoltura. In modo particolare era la dizione "allevamento di bestiame" a determinare uno degli ostacoli più grossi della definizione impedendo, a meno di non forzare la formula in via interpretativa, di riconoscere l'agrarietà di una serie di attività di allevamento non riferite ad animali di grandi dimensioni in rapporto simbiotico con il fondo.

Il nuovo art. 2135 del cod. civ. elimina ogni incertezza al riguardo sostituendo il termine "bestiame" con quello di "animali" proprio mentre il reg. Ce 1782/2003 sembra, invece, porre un argine alle forme di allevamento riconducibili all'esercizio dell'attività agricola. Si ricordi che la norma comunitaria citata considera esercizio dell'attività agricola "l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli" e che essa appare, se non altro per la definizione di prodotto agricolo presente sempre nell'art. 2 del regolamento comunitario menzionato, indicare solo "i prodotti elencati nell'Allegato I del Trattato, escluso il cotone ed esclusi i prodotti della pesca". Sicché è già stato detto che "potrebbe

verificarsi il caso di un allevamento di animali, qualificato agricolo per il diritto interno, ma non riconosciuto come agricolo ai sensi del reg. 1782/2003” (Albisinni).

Il nuovo art. 2135 del cod. civ. affronta, poi, il problema dell’oggetto dell’attività agricola individuato non solo nel fondo ma anche nel “bosco o (nel)le acque dolci, salmastre o marine”. Sennonché l’attività deve consistere, avverte la norma, nelle “attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo o le acque dolci, salmastre o marine”. Come è noto la norma riprende la famosa teoria del ciclo biologico elaborata da Carrozza ma per la particolare formulazione ha posto immediatamente molti interrogativi. In primo luogo ci si è chiesto cosa debba intendersi per “fase” del ciclo biologico e ciò in quanto proprio la definizione di “fase” contribuisce a determinare i contorni dell’attività agricola. La dottrina propende a tal proposito per riconoscere la qualifica di “fase” solo a quei momenti della vita di un essere vivente che possano essere individuati come “necessari” così come richiede la norma che parla per l’appunto di “fasi necessarie”. Tale sarebbe, ad esempio, “ciascuno degli intervalli di tempo individuati nei passaggi da uno stato all’altro; un periodo che segni cioè un cambiamento rispetto a uno stato precedente (...). L’operazione di ingrasso potrà in tal senso dare luogo ad una fase dell’allevamento ove l’animale abbia subito una trasformazione apprezzabile e definita secondo le regole della zootecnia e non già quando abbia unicamente aumentato il suo peso” (BUCCIANTE).

Resta da considerare il problema sorto a causa di quel riferire le attività all’utilizzazione effettiva o potenziale del fondo. Se le attività devono utilizzare o poter utilizzare il fondo si deve trattare di attività che anche se si presentano nel concreto come svolte “fuori-fondo” pur tuttavia risultano almeno in potenza anche realizzabili sul fondo.

Questa interpretazione è stata considerata quella “più adeguata” per sciogliere dal punto di vista interpretativo il collegamento che la norma presenta fra il criterio biologico, che prescinde dal fondo, e quel riferimento al fondo esistente o potenzialmente utilizzabile (GOLDONI).

Un cambiamento radicale ha, poi, riguardato l’individuazione della attività connesse e i criteri utilizzati. In estrema sintesi si può dire che il nuovo testo rende più esplicito il criterio della connessione soggettiva (il soggetto che esercita l’attività connessa deve esercitare almeno una delle attività agricole principali), elenca una lunga serie di attività connesse “nominate”, ricorre al criterio della prevalenza al posto di quello della normalità. Il criterio della normalità era stato considerato dagli interpreti eccessivamente statico rispetto alle esigenze di una agricoltura in continua evoluzione. Ad esso il legislatore del 2001 sostituisce il criterio della prevalenza che riguarda i prodotti o le attrezzature aziendali (GOLDONI).

Sono nuovi, quindi, i contenuti non solo dell’oggetto dell’attività agricola ma anche delle attività che ruotano intorno a quelle principalmente agricole. Il testo del nuovo art. 2135 cod. civ. ha preceduto l’attuazione della nuova PAC e la definizione di esercizio delle attività agricole alla quale ho già fatto riferimento. E’ evidente che il nuovo 2135 cod. civ. fa ruotare i contenuti dell’esercizio dell’agricoltura intorno alle tre attività principali di modo che la conservazione dello spazio rurale, la valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale trovano spazio all’interno della definizione di imprenditore agricolo ma solo come attività connesse mentre restano prive di rilievo per l’agricoltura nel caso in cui non risultino collegate ad una delle tre attività riconosciute come agricole. Nello stesso tempo la formulazione d’insieme della recente disciplina e la individuazione della figura dell’imprenditore ittico, che viene equiparato all’imprenditore agricolo, e l’attenzione per

una serie di attività legate alla pesca (decreto legislativo n. 226 del 2001) contribuiscono a creare il volto nuovo di una agricoltura fortemente diversificata.

Dopo l'intervento sulla figura dell'imprenditore agricolo si è assistito alla creazione di un'altra figura e alla contemporanea scomparsa di una figura professionale già esistente. Mi riferisco alla nascita della figura dell'imprenditore agricolo professionale ad opera dell'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99. Questo nuovo soggetto esprime il tentativo del legislatore italiano di misurarsi con diversi problemi della nuova Politica agricola comune primo fra tutti quello della "dimensione" di chi esercita l'agricoltura e , inoltre, quello della "dimensione", dei contorni, che assume l'esercizio dell'agricoltura.

Nell'art. 1 del decreto legislativo citato si legge che l'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153 (la norma che aveva introdotto in Italia la figura dell'imprenditore agricolo a titolo principale) è abrogato e che qualunque riferimento all'imprenditore agricolo a titolo principale si intende riferito all'imprenditore agricolo professionale.

La figura dell'imprenditore agricolo a titolo professionale era destinata nelle intenzioni del legislatore comunitario del 1972 (dir. Cee 159/72), e in quelle del legislatore italiano del 1975, ad individuare un soggetto dotato di specifiche professionalità in grado di fare fronte a quelle che erano le richieste della PAC del periodo legata all'aumento della produttività e all'incremento della professionalità in agricoltura.

Credo che siano note le vicende della legislazione italiana sul punto. Il legislatore italiano fa propria questa figura incidendo sui requisiti di reddito e di tempo ed adottando criteri basati su una percentuale non del 50% ma dei 2/3. L'imprenditore agricolo a titolo principale doveva, infatti, dedicare almeno 2/3 del proprio tempo all'agricoltura ricavandone almeno 2/3 del proprio reddito. Per un lunghissimo lasso di tempo continua, poi, a manifestarsi nella legislazione italiana una lacuna: quella del riconoscimento della qualifica

di imprenditore agricolo a titolo principale anche alle persone giuridiche. Si tratta di una lacuna che si può dire colmata effettivamente solo con l'art. 10 del decreto legislativo n. 228 del 2001 che estende la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale anche alle persone giuridiche. Tutti i commentatori del decreto legislativo n. 228 del 2001, tuttavia, hanno immediatamente segnalato l'anacronistico intervento del legislatore italiano che aveva deciso di risolvere un problema, che aveva dato vita anche a richieste esplicite di adempimento della Comunità europea, proprio in un momento in cui la figura dell'imprenditore agricolo a titolo principale sembrava avviata al tramonto.

E il tramonto si è presentato per l'appunto con l'art. 1 del decreto legislativo del 2004 n. 99. Resta da chiedersi se il legislatore italiano poteva agire diversamente, se cioè la figura dell'imprenditore agricolo a titolo principale, non più richiamata nei recenti interventi di PAC, era destinata a spegnersi. Alcuni commentatori hanno ritenuto che "la condanna dell'imprenditore agricolo a titolo principale" non fosse scritta nella nuova PAC e che in particolare le previsioni relative ai requisiti richiesti alle figure soggettive nel reg. Ce 1257/99 non comportassero necessariamente la scomparsa dell'imprenditore agricolo a titolo principale (FORTI). In sostanza si trattava di scegliere il nuovo protagonista della Politica agricola comune e il legislatore nazionale avrebbe potuto anche crearne di nuovi mantenendo in vita la "vecchia" figura o magari procedendo ad un rimodernamento della stessa. Il nostro legislatore ha preferito fare altrimenti. Ha considerato l'imprenditore agricolo a titolo principale forse incompatibile con i nuovi indici della professionalità in agricoltura individuati a livello comunitario (anche se questi indici si presentano, invero, molto generici, limitandosi a richiedere che si tratti di un soggetto dotato di adeguate capacità professionali) o ha preferito, comunque, ricorrere ad un nuovo modello.

Quali sono, dunque, i caratteri dell'imprenditore agricolo professionale? Si deve trattare di un soggetto che dedica alle attività agricole di cui all'art. 2135 del cod. civ. almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo ricavando dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro. La norma esclude esplicitamente dal reddito globale da lavoro le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, in società o associazioni operanti nel settore agricolo. L'imprenditore professionale deve possedere, inoltre, conoscenze e competenze professionali adeguate .

E' stato detto che quello creato è una sorta di "*puzzle* di fattori qualificanti recuperati dalle norme comunitarie, nazionali ed anche regionali che in passato hanno contribuito a definire l'imprenditore agricolo" (FORTI).

Indubbiamente, infatti, i requisiti richiesti si presentano quasi come identici o simili a quelli che hanno caratterizzato la figura dell'imprenditore agricolo a titolo principale. Mi riferisco alle percentuali in termini di attività effettuata in agricoltura e di reddito percepito dallo svolgimento dell'attività agricola nonché al possesso di titoli di studio ed esperienza pregressa necessaria per far fronte al requisito della conoscenza e competenza richieste.

E allora se un pregio può essere riconosciuto a questa figura esso è senza dubbio quello di rendere esplicita la necessità di abbandonare un vecchio modo di coltivare per intraprendere un nuovo percorso produttivo non più basato su una professionalità legata alla produttività ma riconosciuta anche laddove non si manifesti nel potenziamento della capacità produttiva ma piuttosto nella diversificazione dell'attività e nell'aumento della competitività dell'impresa.

Non è il caso, qui di soffermarsi su altre parti della norma che estendono, ad esempio, all'imprenditore professionale alcuni dei benefici riservati al coltivatore diretto. Rinvio per queste segnalazioni al testo dell'articolo riportato nello scritto.

Merita, invece, segnalare che con questo intervento normativo vengono a scomparire anche le società agricole formate da imprenditori agricoli a titolo principale alle quali veniva estesa tale qualifica sostituite dalle società agricole formate da imprenditori agricoli professionali. Qui emerge immediatamente lo scarso peso dato ai fini del riconoscimento della qualifica alla presenza nella compagine sociale di imprenditori agricoli professionali, cioè lo scarso peso della componente soggettiva di questa estensione. Se si tratta di una società di persone è sufficiente che un socio posseda la qualifica di imprenditore professionale; nel caso di società di capitali o di cooperative è sufficiente che un amministratore, che sia anche socio per le società cooperative, risulti avere la qualifica richiesta (art. 1 decreto legislativo 99 del 2004 come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 101 del 2005).

Si deve notare che il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale alle società risultava nell'art. 10 del decreto legislativo n. 228 del 2001 determinato dalla presenza in modo significativo di soci imprenditori agricoli a titolo principale. Infatti perché si potesse procedere all'estensione occorreva che nelle società di persone almeno la metà dei soci fossero imprenditori agricoli a titolo principale; nelle società cooperative che venissero utilizzati in prevalenza prodotti dei soci e che almeno la metà dei soci fosse in possesso della qualifica; nelle società di capitali che almeno il 50% del capitale sociale fosse stato sottoscritto da soci in possesso della qualifica ai quali veniva riconosciuto il diritto di essere preferiti a terzi o soci non qualificati nell'acquisto delle quote di proprietà degli altri soci imprenditori agricoli a titolo principale.

Sempre l'art. 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004 stabilisce che le società di persone, le cooperative e le società di capitali, al fine di poter essere considerate come imprenditori agricoli professionali, devono avere come oggetto sociale previsto nello statuto l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 del cod. civ. Il legislatore sembra avere richiesto, quindi, alle persone giuridiche il possesso sia di requisiti soggettivi dei soci sia l'esclusività nell'esercizio dell'attività agricola. Quest'ultima richiesta potrebbe, però, mortificare l'idea che l'agricoltura moderna possa oggi essere svolta da soggetti pluriattivi quanto meno quando si tratti di persone giuridiche. C'è da dire, d'altra parte, che l'imprenditore agricolo professionale persona fisica è, senza dubbio, un soggetto che prima di avere questa qualifica ha quella di imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del cod. civ. Sennonché questa constatazione non risolve la perplessità. All'imprenditore agricolo non è richiesta l'esclusività dell'impegno ma solo la continuità e non occasionalità dell'esercizio dell'agricoltura (è quanto si ricava dall'art. 2082 del cod. civ.). E' evidente, a questo punto, che quando il legislatore si è trovato a dover costruire i parametri del riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale per le persone giuridiche ha preferito risolvere il problema della professionalità ancorandolo ad un dato obiettivo: il carattere esclusivo dell'oggetto sociale agricolo.

E veniamo, quindi, ad occuparci delle società in agricoltura. E' noto come il legislatore italiano si interrogasse oramai da tempo sulla opportunità di procedere alla creazione di un tipo societario dedicato all'esercizio dell'agricoltura. Con l'art. 2 del decreto legislativo n. 99 del 2004 nasce questo nuovo tipo societario. Molti sono i dubbi in proposito alcuni dipendenti dalle aspettative che nel frattempo sono andate sviluppandosi intorno all'idea di una società agricola e altri determinati dalla formula utilizzata e dai parametri individuati nella norma citata. Si è detto delle aspettative esistenti sulla nuova

società; esse nel corso degli anni sono risultate legate alle diverse esigenze che di volta in volta inducevano gli interpreti a richiedere la nascita di un nuovo tipo societario e a segnalare l'insufficienza di quello messo a disposizione, cioè del tipo società semplice. Non a caso si è parlato della costruzione di un "mito della società in agricoltura" (GRAZIANI) destinato a rispondere all'esigenza di un tipo societario flessibile, espressione sia del capitale che del lavoro, garante di entrambe le tipologie di apporto nella fase della ripartizione e dell'esercizio dei poteri (CARROZZA; D'ADDEZIO; CARMIGNANI).

Ebbene, per certi versi la norma menzionata è un po' povera. Si legge: "La ragione sociale o la denominazione sociale delle società che hanno come oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'art. 2135 del cod. civ. deve contenere l'indicazione di società agricola" (art. 2). Al momento non è dato sapere molto di più sui caratteri di questo tipo societario ma occorre considerare che finora l'unica preoccupazione espressa dal legislatore era stata quella di evitare che la posizione giuridica di socio potesse pesare sul riconoscimento di qualifiche e trattamenti particolari.

Questa la prospettiva, ad esempio, che ha fatto sì che il legislatore del 2001 risolvesse una questione che preoccupava molto i soggetti in possesso di alcune qualifiche. L'art. 9 del decreto legislativo n. 228 del 2001 ha, infatti, stabilito che ai soci delle società di persone esercitanti attività agricole in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale continuano ad essere riconosciuti i diritti e le agevolazioni tributarie e creditizie stabiliti dalla legge per le persone fisiche in possesso delle qualifiche richiamate. Questi soggetti mantengono la qualifica anche dal punto di vista previdenziale. Naturalmente i riferimenti alla figura dell'imprenditore agricolo a titolo principale devono ora essere rilette alla luce di quanto dispone la norma sull'imprenditore

agricolo professionale nonché la più recente modifica del decreto legislativo n. 99 del 2004 ad opera del decreto legislativo n. 101 del 2005 .

Come può notarsi continua ad essere vivo l'interesse per la figura del coltivatore diretto. Questa figura nel nostro ordinamento è stata capace di esprimere molto di più dell'idea della prevalenza nella presenza della manodopera personale e familiare e del profilo dimensionale di una piccola impresa. I coltivatori diretti oramai da tempo non sono solo “modesti lavoratori manuali che coltivano un piccolo fondo con il lavoro proprio e della propria famiglia” dovendo la qualifica “ (...) secondo la vigente legislazione, /essere/ riconosciuta anche ad imprenditori che conducono aziende di notevole estensione e produttività” (Corte Cost. n. 153 del 22 dicembre 1977). In realtà il coltivatore diretto è sempre più anche il soggetto che gestisce un'impresa che necessita di capitali, sempre che tale impresa abbia una struttura organizzativa che ancora abbia bisogno del contributo personale dell'imprenditore-coltivatore diretto (CASADEI; JANNARELLI).

Molto ricco e articolato è il richiamo alla figura del coltivatore diretto anche nel decreto legislativo del 2004 (modificato dal decreto legislativo n. 101 del 2005). Il 3° comma dell'art. 2 già citato estende alle società agricole di persone con almeno la metà dei soci coltivatori diretti l'esercizio del diritto di prelazione agraria (art. 8 legge n. 590 del 1965 e art. 7 legge n. 817 del 1971) e delle agevolazioni previdenziali e assistenziali. E' evidente che il legislatore, trovandosi a dover trasferire in ambiti societari un diritto come quello di prelazione, storicamente collegato alla qualifica soggettiva, ha scelto di vincolare questa possibilità solo alle ipotesi in cui, per il tipo e per le caratteristiche della compagine societaria, fosse più facile riconoscere nella struttura societaria i requisiti tipici della prelazione agraria: la presenza di un lavoratore –imprenditore su un fondo “condotto” o su quello confinante. Molti i dubbi che vengono avanzati su questo comma. In particolare ci si

chiede se per l'esercizio della prelazione sia necessario che il socio coltivatore diretto eserciti questa sua qualifica sui fondi in società. La risposta data è generalmente positiva in quanto si afferma che "è comunque, necessario che risulti soddisfatto il rapporto fra capacità lavorativa e fabbisogno complessivo del fondo, sia pure nella (ridotta) misura del terzo, applicabile senz'altro alla disciplina previdenziale e dalla disciplina in materia di prelazione, ed è persino scontato che solo i soci, di certo non direttamente le società, possano effettivamente realizzare questa condizione per (conto del) la società" (FORTI).

E' previsto, inoltre, il riconoscimento alle società agricole qualificate imprenditori agricoli professionali delle agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizia stabilite per il coltivatore diretto nonché il riconoscimento delle stesse agevolazioni alle società agricole di persone con almeno un socio coltivatore diretto, alle società agricole di capitali con almeno un amministratore coltivatore diretto, alle società agricole di capitali con almeno un amministratore coltivatore diretto, nonché alle società cooperative con almeno un amministratore coltivatore diretto. In ogni caso le agevolazioni, se richieste dalla società, non possono essere riconosciute anche al coltivatore diretto socio o amministratore (art. 2 decreto legislativo n. 99 del 2004 così come modificato dal decreto legislativo n. 101 del 2005).

Le estensioni di cui qui ragioniamo lavorano, come è palese, su piani differenti. Quelle previste nel decreto legislativo n. 228 del 2001 è volta a fare in modo che i soci in possesso della qualifica non perdano per il loro partecipare alla compagine societaria le agevolazioni previste per il coltivatore diretto e l'imprenditore agricolo a titolo principale.

Quelle disciplinate nel decreto legislativo più recente estendono le qualifiche modellate sulle persone fisiche all'intera società. Mentre, però, per quanto riguarda l'esercizio del diritto di prelazione e di riscatto i commentatori hanno trovato ragioni, se non

altro di opportunità, in grado di giustificare l'estensione, non convince l'estensione alla società dei diritti previdenziali ed assistenziali in quanto volti a coprire eventi gioco forza estranei alla società quali la morte, la malattia, l'infortunio.

Alcune fra le più recenti disposizioni sono, infine, dettate per una categoria per così dire "debole" del mondo agricolo (FERRUCCI): quella dei giovani. Si ritrovano in quest'ambito diversi riferimenti alcuni dei quali finalizzati ad incrementare il numero degli occupati in agricoltura e, dunque, non solo degli imprenditori e altre destinate proprio all'imprenditoria (COSTATO). Fra i primi, si colloca la previsione di un atto di indirizzo e di coordinamento destinato a favorire "l'insediamento e la permanenza dei giovani nel settore" e condizioni di sviluppo occupazionale (art. 6 del decreto legislativo n. 226 del 2001).

Fra i secondi, la norma che stabilisce che "ai fini della normativa statale è considerato giovane imprenditore agricolo l'imprenditore agricolo avente una età non superiore ai quaranta anni" (l'art. 3 del decreto legislativo n. 99 del 2004). Nelle intenzioni del legislatore c'è quella di attribuire un certo rilievo alla disposizione che proprio per questo stabilisce venga inserita nel decreto legislativo n. 228 del 2001 dove ha preso la numerazione 4 *bis*.

Tuttavia, non di una vera e propria definizione si può parlare ma di un "limite d'età" (PORRI) al quale sarà necessario guardare nel caso di dubbi interpretativi sorti intorno ad una normativa statale che ometta qualsiasi riferimento all'età. In effetti il riferimento al quarantesimo anno di età per il giovane imprenditore ricorre anche in altre recenti disposizioni che tuttavia sono riferite alle modalità di risoluzione dei conflitti nel caso di esercizio della prelazione da parte di più confinanti (art. 7 del decreto legislativo n. 228 del 2001) e alla distribuzione delle provvidenze destinate ad operazioni fondiarie di acquisto e di ampliamento di aziende (art. 12 del decreto legislativo n. 228 del 2001). Queste norme

sono destinate a soggetti che, oltre ad altri requisiti, sono coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale di età inferiore a quaranta anni e, dunque, una sorta di giovani coltivatori diretti e di giovani imprenditori agricoli a titolo principale (SCIAUDONE; ZANON).

La norma prevede, infine, la concessione di un incentivo per i giovani imprenditori sotto forma di credito d'imposta. Il credito, il cui valore è sottratto al computo della base da sottoporre a diversi tipi di imposizione proprio per non diminuirne il valore, viene ad aggiungersi a quello relativo all'applicazione del reg. 1257/99 e, dunque, richiede il rispetto degli stessi requisiti previsti per la concessione del diritto in sede comunitaria. Fortemente discussa è la natura del credito d'imposta e soprattutto ci si interroga sulla sua configurabilità in termini di aiuto di stato. Esso in effetti consiste in una elargizione seppure in negativo in quanto consente di non pagare delle imposte, una sorta di esenzione o agevolazione fiscale. Da notarsi anche in questo caso il collegamento esistente fra il credito d'imposta e il rispetto dei requisiti della "nuova" agricoltura .

La più recente Politica agricola o Politica di sviluppo rurale, sia quella che emerge in sede comunitaria che quella che si delinea in sede nazionale, si trovano a manifestare una doppia anima ed ad oscillare fra la libertà e il vincolo. Determinante nella formazione di questa oscillazione è il modello di comportamento proposto ma anche imposto per poter accedere agli aiuti, un modello basato sul rispetto dei criteri di gestione individuati in sede comunitaria e delle "buone condizioni agronomiche ed ambientali".

Il modello di comportamento incide sulla definizione di agricoltura e riconduce all'agricoltura le attività di manutenzione, di conservazione, di custodia dello spazio rurale e che essa sia sempre più diversificata. Il modello di comportamento adottato concorre a determinare le dimensioni delle strutture e le qualità e i requisiti degli agricoltori. Esso richiede professionalità e formazione e determina lo spostamento dell'attenzione dalla

produzione e dai prodotti alle attività. Molte le scelte “restituite” all’agricoltore, prima fra tutte “se” produrre e “cosa” produrre.

Nello stesso tempo proprio il modello di comportamento proposto per l’agricoltura incide sulla libertà dell’agricoltore limitandola e vincolandola quanto alle modalità di esercizio dell’attività. Ciò è causato da quell’evolversi del modello delle regole della buona tecnica e del rispetto dei requisiti di gestione in una sorta di “norma di condotta” che ancora la valutazione del fare agricoltura a delle “condizioni” tecniche. Ma esse sono in questa nuova agricoltura sempre più collegate a considerazioni etiche, politiche, filosofiche e pretendono un costante dialogo fra la scienza, la tecnologia e i valori che, in un processo di co-produzione, sono destinate a riconoscere o meno nelle condizioni tecniche il rispetto del complesso e mobile carattere della “bontà”.